

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 13/2019

PAGINA

1/3

OGGETTO+

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 CONSERVAZIONE

AGGIORNAMENTO

16 GENNAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – REGIME SANZIONATORIO PERIODO TRANSITORIO

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 - (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)

CIRCOLARE N. 2/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - DEFINIZIONE E CONTENUTO

CIRCOLARE N. 4/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CANALI DI TRASMISSIONE - EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

CIRCOLARE N. 5/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- I CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

CIRCOLARE N. 6/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- CASI PARTICOLARI

CIRCOLARE N. 7/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

CIRCOLARE N. 11/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

CIRCOLARE N. 12/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - REGIME SANZIONATORIO

REFERENTE STUDIO

Vincenzo ANTONINO

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulla conservazione.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'art. 39, comma 3, del D.P.R. 633/1972, in tema di conservazione delle fatture, stabilisce che:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n.82/2005 (CAD);
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

La disciplina applicativa relativa alla conservazione elettronica, di cui al citato art. 39 è stata emanata con il D.P.C.M 3 dicembre 2013 e, in seguito, con il D.M. 17 giugno 2014, adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del CAD, che disciplina in particolare gli obblighi da osservare ai fini della conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari.

L'art. 3 del Decreto ministeriale stabilisce che i documenti informatici sono conservati in modo tale che:

- siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

Viene ribadito che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal CAD e dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del CAD (D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e D.C.P.M. 13 novembre 2014) ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

Viene, inoltre, sancito che per la conservazione di documenti informatici, comprensivi di copie informatiche e di copie per immagine di un documento analogico, occorre l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. In altri termini deve essere utilizzata una marcatura temporale a chiusura del pacchetto oggetto di conservazione. Infine, viene stabilito che il processo di conservazione va completato, anche per le fatture elettroniche, entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Va ricordato che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Sul tema della conservazione elettronica nel Provvedimento del 30 aprile 2018 l'Agenzia ha precisato che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 13/2019

PAGINA

3/3

Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Per usufruire del servizio di conservazione gratuito l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. L'adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

Nella Circolare 13/E/2018 l'Agenzia ha poi chiarito che il servizio gratuito messo a disposizione è fruibile sia per le fatture elettroniche "B2B" e "B2C" (fattura elettronica verso privati) che per le fatturePA (fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni). Inoltre, è stato meglio precisato che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.

Riguardo alla conservazione in modalità elettronica delle fatture elettroniche destinate ai soggetti minimi, forfetari e non residenti identificati, le FAQ dell'Agenzia hanno precisato che gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati anche attraverso rappresentante fiscale in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

La risposta fornita dall'Agenzia afferma l'esistenza di un obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute nel solo caso di comunicazione al cedente/prestatore dell'indirizzo PEC ovvero del codice destinatario; occorre tuttavia segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l'indirizzo PEC del soggetto, ad esempio, minimo o forfettario e inviare la fattura a detto indirizzo all'insaputa di questi ultimi. In tal caso, l'obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall'iniziativa del soggetto emittente fattura e, pertanto, si potrebbe concludere per la non sussistenza di detto obbligo.

Sul punto sarebbe auspicabile una conferma da parte dell'Agenzia con gli opportuni chiarimenti in merito alle modalità con le quali, in tal caso, il soggetto ricevente può dimostrare che l'indicazione nella fattura dell'indirizzo PEC non deriva dalla sua iniziativa.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI